



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii..

VISTA la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO l'art. 15-lett a della L.R. n.78/76

VISTA la Circolare n.24 Prot. n. 48120 del 31/10/2014 emanata dall'assessorato ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana avente ad oggetto "Articolo 15 L.R. 12/06/1976 n.78.Applicazione"

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui inviato in data 02/04/2026, dalla XXXX,avverso il provvedimento n.018892 del 09.03.2026, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso provvedimento di autorizzazione paesaggistica per lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato per civile abitazione ubicato in località Torre del Lauro di Caronia (foglio n. 11; part. n. 265 sub 3), ma ponendo allo stesso progetto autorizzato un divieto relativamente alla realizzazione di una piscina con annesso locale tecnico in un'area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ove vige il divieto *ex lege* di edificazione entro i 150 mt dalla battigia del mare.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n. 0008785 del 08.06.2026

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato perché il provvedimento sarebbe carente di motivazione e la Soprintendenza, nel negare l'autorizzazione alla realizzazione della piscina con annesso piccolo locale tecnico, avrebbe applicato erroneamente il regime normativo previsto dall'art.15 della L.R. n.78/76 che pone in essere il divieto di inedificabilità entro la fascia di 150 mt dalla battigia,non tenendo conto delle ridotte dimensioni del progetto che renderebbe la piscina – con annesso piccolo locale tecnico - una pertinenza destinata alla diretta fruizione del mare e non anche una nuova edificazione

CONSIDERATO preliminarmente che l'art. 15, comma 1, lett. a) della Legge Regionale Siciliana n. 78/1976 stabilisce l'obbligo tassativo per le costruzioni di arretrarsi di almeno 150 metri dalla linea di battigia e che,come confermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza n. 72 del 23 maggio 2025), tale vincolo ha natura di inedificabilità assoluta ed è direttamente e immediatamente efficace anche nei confronti dei soggetti privati, prevalendo su qualsiasi previsione degli strumenti urbanistici locali. Il ricorrente eccepisce che la piscina in esame, per le sue ridotte dimensioni e per la funzione sussidiaria, costituisca una mera

**REGIONE SICILIANA**

"pertinenza urbanistica" ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e che, pertanto, non configuri una "nuova costruzione".

Tale eccezione non ha pregio giuridico. La giurisprudenza amministrativa prevalente (ex plurimis, Consiglio di Stato e C.G.A. Sicilia) evidenzia che il concetto di pertinenza urbanistica non rileva in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ex lege. I vincoli di tutela costiera mirano a preservare l'integrità fisica e l'aspetto paesaggistico primigenio del territorio e della costa. Di conseguenza, il divieto colpisce qualsiasi manufatto implicante una trasformazione permanente del suolo, a prescindere dal fatto che esso sia autonomo o accessorio a un edificio preesistente.

RITENUTO che l'art. 15, comma 1, lett. a) della Legge Regionale Siciliana n. 78/1976 ammette come unica eccezione all'attività edificatoria *ex novo* le "opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare", occorre evidenziare che, trattandosi di norma derogatoria a un divieto assoluto, essa è di stretta interpretazione e non ammette letture estensive o analogiche. Al fine di garantire l'uniformità dell'azione amministrativa e scongiurare interpretazioni elusive, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali (Servizio Tutela) è intervenuto specificamente con la Circolare n. 24 del 31 ottobre 2014, così come correttamente richiamata nelle argomentazioni dalla Soprintendenza di Messina in sede di controdeduzioni. Tale direttiva fissa i parametri ermeneutici invalicabili per l'identificazione delle opere ammissibili in deroga, ancorando la "diretta fruizione" a due requisiti strutturali e funzionali tassativi:

Il nesso causale e d'uso con l'elemento marino e il carattere della precarietà e della reversibilità.

Secondo tali requisiti le opere devono essere strumentali, necessarie e finalizzate all'esperienza del mare nel suo stato naturale (es. passerelle di accesso, pontili leggeri, strutture amovibili per il ricovero di natanti o per la sicurezza della balneazione). L'opera deve servire a mettere in contatto l'utente con il mare, non a sostituirlo. Inoltre, gli interventi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non alterare permanentemente la morfologia del suolo, garantendo il ripristino originario dei luoghi e impedendo la cristallizzazione di volumetrie o superfici artificiali sulla costa.

CONSIDERATO che alla luce della definizione fissata dalla Circolare n. 24/2014 sopracitata, quindi, la realizzazione di una piscina, anche se qualificata come "piccola" o di natura pertinenziale, si colloca radicalmente al di fuori delle opere consentite in quanto non destinata alla fruizione del mare, bensì alla fruizione di un bene artificiale e alternativo (acqua dolce/clorata confinata e poiché la "fruizione del mare" tutelata dalla L.R. 78/1976 ha un'impronta intrinsecamente collettiva e legata all'uso del demanio, si ritiene che la piscina privata persegua un interesse meramente privato ed esclusivo, che frammenta e privatizza la percezione visiva e l'integrità del paesaggio costiero sicché l'invocata natura pertinenziale dell'opera non ha alcun rilievo giuridico idoneo a superare il dettato normativo che ammette esclusivamente interventi che servano a "vivere il mare" e non a insediare comfort domestici esterni in aree protette.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso gerarchico prodotto con atto qui inviato in data 02/04/2026, dalla XXXX, avverso il provvedimento n. 018892 del 09.03.2026, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 018892 del 09.03.2026 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).



REGIONE SICILIANA

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 15/06/2026

IL DIRIGENTE GENERALE
Mario La Rocca

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Silvia Occhipinti